

Ai Sigg.ri Presidenti dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati di

AVELLINO
BENEVENTO
NAPOLI
NAPOLI NORD
NOCERA INFERIORE
NOLA
SALERNO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
TORRE ANNUNZIATA
VALLO DELLA LUCANIA

OGGETTO: Istanze ex art. 492-bis c.p.c. e artt. 155-quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. – Cambiamenti intervenuti per effetto del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – invio attestazioni

Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. riforma Cartabia), ha apportato significativi cambiamenti alle norme contenute nel codice di procedura civile riguardanti la “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

Difatti, fino all’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 492-bis c.p.c. e degli artt. 155-quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c., l’istanza del creditore procedente doveva essere autorizzata dal Presidente del Tribunale all’esito della verifica del diritto della parte richiedente a procedere ad esecuzione forzata.

Per effetto della citata modifica legislativa, l’attuale previsione dell’art. 492-bis c.p.c. diversifica la procedura a seconda che l’istanza per le ricerche telematiche venga presentata dopo la notifica del precetto e il decorso del termine dilatorio di dieci giorni ovvero prima del decorso del predetto termine.

Nella prima ipotesi, è stata eliminata la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, in quanto, come chiarito nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'Ufficiale Giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento.

Nella seconda ipotesi, ossia quando la richiesta di ricerca telematica viene presentata quando ancora non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni, è ancora necessaria l'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, in quanto occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

Nei casi ordinari, pertanto, si può affermare che non sussiste più la necessità da parte dei creditori muniti di titolo esecutivo e precetto di rivolgersi al Tribunale con l'istanza di autorizzazione.

In tali ipotesi, infatti, l'istanza va presentata all'Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale ha il potere di procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Poiché, però, data la ristrettezza dei tempi imposta dall'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma, il Ministero della Giustizia non ha ancora predisposto i necessari strumenti informatici per consentire agli Ufficiali giudiziari i collegamenti con l'anagrafe tributaria, l'art. 155-*quinquies* disp. att. c.p.c., prevede che *“se è proposta istanza ai sensi dell'articolo 492-bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile”*.

La norma prosegue, poi, precisando al comma 2 che *“l'istante con l'attestazione di cui al primo comma [...], può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute”*.

Sulla base del nuovo assetto normativo, pertanto, stanno pervenendo a questa Direzione Regionale richieste di accesso alle informazioni finanziarie dei debitori ai sensi dell'art. 492-*bis* c.p.c. prive dell'autorizzazione del Tribunale, ma corredate da attestazioni rilasciate dagli Ufficiali giudiziari con le quali questi ultimi dichiarano il mancato funzionamento delle strutture tecnologiche idonee a consentire l'accesso diretto alle banche dati, demandando l'attività di ricerca all'Agenzia delle Entrate quale ente gestore degli archivi.

Tuttavia, le attestazioni provenienti dagli Ufficiali giudiziari non presentano caratteri di uniformità e, spesso, non appaiono precise nei contenuti

In particolare, tali attestazioni non chiariscono se sia stata svolta l'attività preventiva di verifica della sussistenza dei requisiti da cui emerge il diritto di accedere agli atti contenuti nelle banche dati, in quanto sono una semplice trasposizione dei dati indicati da parte del difensore del creditore procedente.

Ciò appare in contrasto con quanto rappresentato nella relazione illustrativa al D.Lgs. n. 149 del 2022, in cui si precisa che (grassetto aggiunto): “...*in forza della previsione della legge delega ex art. 1 comma 13 lettera b), come dispone l’art. 492-bis riformato, l’istanza deve essere presentata all’**ufficiale giudiziario** addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, **il quale, verificata la regolarità dell’istanza, attesta l’impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell’accesso diretto alle banche dati. Dopo tale verifica, il creditore, munito della attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale.**”.*

Poiché le richieste finora pervenute recano attestazioni nelle quali non si fa alcuna menzione della verifica della regolarità dell’istanza da parte dell’Ufficiale giudiziario, come sopra richiamata, questa Direzione rigetterà le istanze medesime per carenza dei requisiti.

In altri casi, le attestazioni e le corredate richieste degli avvocati spesso non contengono il contenuto informativo minimo che consenta l’esame delle istanze, in quanto, ad esempio, sono assenti i dati anagrafici completi del debitore e del creditore istante o gli elementi che consentano la determinazione delle eventuali cause di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

Pertanto, allo scopo di uniformarne il contenuto ed inserirvi il corredo informativo minimo necessario per la trattazione delle istanze, la scrivente Direzione Regionale ha predisposto un fac-simile di attestazione per gli Ufficiali Giudiziari dell’UNEP, che qui si allega per utile conoscenza, in modo da creare un proficuo coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte nel processo, che possa consentire in sede di accesso all’anagrafe di avere a disposizione tutti gli elementi di valutazione, senza la necessità di dover richiedere agli avvocati istanti ulteriore documentazione integrativa conseguente ad un primo rigetto.

Sarebbe gradito, quindi, l’autorevole intervento delle SS.LL. nei confronti dei propri iscritti, diffondendo il contenuto della presente e invitando gli stessi ad uniformarsi sì da ottenere dai responsabili dei vari Uffici NEP la giusta attestazione.

Si segnala, infine, che lo scorso 22 giugno è stata siglata apposita Convenzione tra Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia per l’accesso alle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari, finalizzato alla ricerca telematica dei beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

LA DIRETTRICE REGIONALE

Claudia Cimino

firmato digitalmente